

3 marzo 2015 h. 18.30

Titolo II

Misure di riduzione della spesa in materia di pubblico impiego

Articolo 2

Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini di una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, con le procedure previste dall'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvede alla riorganizzazione del proprio apparato amministrativo al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate, in misura complessivamente non inferiore al 30 per cento rispetto alle rilevazioni sul numero di unità operative di base al 31 dicembre 2014 e alle aree e servizi di cui al decreto del Presidente della regione 22 ottobre 2014, n. 27. All'esito della riorganizzazione, i dirigenti generali applicano l'istituto della risoluzione unilaterale del contratto individuale di lavoro per motivate ragioni organizzative e gestionali come previsto dal vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al precedente comma 1, con decreto del Presidente della regione, previa delibera di Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni del personale rilevati dal dipartimento della funzione pubblica e del personale, sentiti i dirigenti generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare a ciascun dipartimento o struttura equiparata.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del comparto della dirigenza della Regione siciliana di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è ridotta in numero 1.736 unità.
Alla medesima data la dotazione organica del comparto non dirigenziale della Regione siciliana di cui all'art. 51, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, modificata con decreto del Presidente della regione 23 dicembre 2010, n. 312235 è rideterminata in numero 15.290 unità, distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"	5.545
Categoria "C"	4.600
Categoria "B"	2.294
Categoria "A"	2.851
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.290

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione siciliana è ridotta in numero 1.250 unità distinte secondo le categorie specificate nella seguente tabella:

Categoria "D"	221
Categoria "C"	1.005
Categoria "B"	24
Totale	1.250

5. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti della Regione siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 3, viene ulteriormente ridotta in numero pari ai soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
6. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 3, viene ulteriormente ridotta in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
7. Per il quadriennio 2016-2019 la dotazione organica del personale del Corpo Forestale della Regione siciliana, come rideterminata ai sensi del comma 4, viene ulteriormente ridotta in numero pari al 50 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.
8. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, provvedono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione della dotazione organica secondo il principio di riduzione degli apparati amministrativi di cui ai commi 1 e 2.
9. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole: *“strutture intermedie”*, sono aggiunte le seguenti: *“e delle unità operative di base”* e sono soppresse le parole: *“resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici”*.
10. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.
11. Per l'anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.
12. In armonia con la legge 30 ottobre 2013, n. 125, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
13. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, le parole: *“in numero di almeno uno in ogni provincia”* sono sostituite con le parole: *“nel numero massimo di uno in ogni provincia”*.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale e gli enti che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali, qualora alla scadenza dell'incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, non intendano, anche in assenza di valutazione negativa, confermare l'incarico conferito, conferiscono al dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore. Non si applicano le disposizioni normative o contrattuali più favorevoli.
15. Nell'ipotesi di revoca o modifica degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione ai sensi del comma 3, dell'articolo 9, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il trattamento economico fondamentale ed accessorio precedentemente attribuito per l'incarico di dirigente generale è dovuto fino alla data di adozione del provvedimento di revoca o modifica dell'incarico.
16. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1.

17. In armonia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.
18. Le unità operative di base prive di titolare sono affidate *ad interim*, per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcun incremento retributivo, al dirigente della struttura intermedia in cui l'unità operativa di base è incardinata. Entro tale periodo il dirigente generale definisce le procedure per l'assegnazione dell'incarico.
19. L'incarico *ad interim* di una struttura amministrativa intermedia può essere conferito al dirigente di altra struttura intermedia del medesimo dipartimento. L'incarico determina esclusivamente l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita al periodo effettivo di svolgimento dell'incarico ed è calcolata sulla retribuzione di posizione di parte variabile relativa alla pesatura della struttura ricoperta *ad interim*. L'incarico *ad interim* per le strutture intermedie non deve avere durata superiore a tre mesi ed entro tale periodo devono essere definite le procedure per l'assegnazione dell'incarico. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.
20. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti.
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.
23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.
24. Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna

tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.

- 25.** A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.
- 26.** Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2016 i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.
- 27.** Nelle more della riforma del Corpo Forestale della Regione siciliana, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 è corrisposta esclusivamente al personale del comparto non dirigenziale del Corpo Forestale della Regione di cui all'articolo 41, allegato 1, tabella A, del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, che espleta effettive funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di legge e regolamentari in contrasto con la presente disposizione, ivi comprese quelle contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e nell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4.
- 28.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono adottate le modifiche al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007, conseguenti all'applicazione dei commi 4 e 26.
- 29.** Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente: “9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.
- 30.** Per gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti regionali in servizio, titolari di incarichi dirigenziali generali e non, la cui remunerazione è disciplinata dall'art. 2, comma 5 della l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, l'Amministrazione di appartenenza, in attuazione del principio della omnicomprensività, riconosce un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione di posizione parte variabile e di risultato attribuita con il contratto individuale di conferimento degli incarichi dirigenziali, nella misura massima del cinquanta per cento del compenso fissato dall'Ente conferente l'incarico o da specifiche disposizioni di legge.
Nella suddetta ipotesi, il trattamento economico annuo complessivo riconosciuto al titolare di incarico dirigenziale, comprensivo della indennità di posizione parte variabile, indennità di risultato e compenso per gli incarichi aggiuntivi, non potrà in ogni caso essere superiore ai limiti retributivi complessivi fissati dalle disposizioni normative statali per chiunque

riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.

Tutti i compensi previsti a carico degli Enti presso cui sono svolti gli incarichi aggiuntivi continuano ad essere interamente versati all'Amministrazione di appartenenza che, a sua volta, provvede ad erogarli al dirigente, nella misura percentuale di cui sopra, secondo le modalità di erogazione del salario accessorio.

Dall'entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni normative e contrattuali difformi.

31. All'articolo 13 comma 4 della legge 15 maggio 2000, n. 10, sono soppresse le parole: *“e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”*.
32. Il limite di tre incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, già previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è ridotto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, a due e si applica anche al personale del comparto non dirigenziale e al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Fino alla naturale scadenza, restano gli incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
33. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto del 30% del personale comunque cessato dal servizio.
34. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: *“Su proposta del dirigente responsabile, per esigenze connesse alla gestione, con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, da comunicare anche con evidenze informatiche alla Ragioneria Generale della Regione, possono essere effettuate variazioni compensative tra articoli dei capitoli concernenti le spese obbligatorie per il personale, oneri sociali ed IRAP”*.
35. Ferma restando la gestione organizzativa unitaria e organica degli adempimenti posti a carico della Regione Siciliana nella qualità di datore di lavoro, a decorrere dall'anno 2016 la elaborazione del trattamento economico dei lavoratori forestali inseriti nella graduatoria unica di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è attribuita alla RESAIS s.p.a..

Articolo 3

Armonizzazione del sistema pensionistico regionale a quello statale

1. Al fine di armonizzare il sistema pensionistico regionale a quello statale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale di ruolo degli istituti regionali d'arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie.

3. Il Fondo Pensioni Sicilia continua a provvedere alla gestione dei trattamenti di pensione e di buonuscita, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della regione 23 dicembre 2009, n. 14.
4. In armonia con i principi e le finalità dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i dipendenti dell'Amministrazione regionale, che nel periodo 2015-2019 risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati in quiescenza a domanda, da presentare entro e non oltre il mese successivo al conseguimento dei requisiti e conseguono il diritto al trattamento pensionistico.
5. L'importo del trattamento pensionistico e previdenziale del personale regionale di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, conferito a seguito del collocamento in quiescenza di cui al precedente comma, è decurtato nella misura del 10%.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, al personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, in riferimento alla quota di pensione calcolata secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, l'indennità di contingenza cessa di essere corrisposta quale assegno accessorio e viene integrata nella retribuzione che costituisce la base pensionabile.
7. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, ai trattamenti di pensione di reversibilità e di pensione indiretta riferiti al personale di cui al comma precedente, si applicano, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, le aliquote percentuali in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
8. Il regime di cumulo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicato a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai trattamenti dei superstiti di dipendente collocato in pensione, o deceduto, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, viene esteso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, anche ai trattamenti pensionistici attribuiti a superstiti di dipendente destinatario delle citate disposizioni, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.